

Assicurazione CVT Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale
dei contratti assicurativi danni

 CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Compagnia: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: SUZUKI NOPROBLEM EMBEDDED

Aggiornamento a febbraio 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nel documento di Polizza e nell'eventuale DIP Aggiuntivo se previsto disponibili sul sito internet www.ca-assicurazioni.it

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi delle Autovetture, anche ove immatricolate come autocarri, per i danni subiti a seguito di Furto e Incendio totale e parziale, esclusa la garanzia RCA.

Si precisa che tale prodotto è omaggiato da parte del Contraente e quindi l'Aderente non deve pagare alcun prezzo; è proposto in occasione della stipula di un finanziamento per l'acquisto del Veicolo, e comunque è facoltativo e non obbligatorio per l'ottenimento dello stesso.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di: Incendio; fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo;
- ✓ Furto: Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da Furto Totale o Parziale, tentato e/o consumato, o Rapina.



Che cosa non è assicurato?

- * I Veicoli:
 - * nuovi o usati non acquistati con Finanziamento erogato dal Contraente;
 - * con anzianità pari o superiore ai 7 anni dalla data di prima immatricolazione;
 - * diversi da autovettura o autovettura immatricolata come autocarro;
 - * non di marca Suzuki;
 - * adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
 - * adibiti ad uso scuola guida;
 - * muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
 - * con valore di acquisto inferiore a € 4.000 e superiore a € 70.000.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Garanzia Furto e Garanzia Incendio:
 - ! La Somma Assicurata prevede un Valore a Nuovo di 12 mesi; è previsto uno Scoperto del 10/40% con Minimo di € 750/1.500. Sono previste anche cause di esclusione della garanzia (vedere il DIPA per maggiori precisazioni).

CAA_AGCVTASZG.DIP_202602



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato italiano, nonché dei seguenti Paesi:

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del Rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- Sei tenuto a comunicare alla Compagnia l'eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo.
- Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo Assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestato certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.



Quando e come devo pagare?

L'Aderente non deve pagare alcun Prezzo. La copertura è offerta in omaggio dal Contraente, nonché intermediario, Agos Ducato S.p.A., che si impegna a corrispondere il prezzo alla Compagnia in via unica e anticipata alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto all'ora e nel giorno indicato in polizza.

La copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale di 36 mesi.

Non è previsto il tacito rinnovo e la sospensione della copertura assicurativa.

La copertura cessa automaticamente nel caso di vendita del Veicolo



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il Contratto documentando l'intervenuto trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione od esportazione del Veicolo assicurato.

Entro 60 giorni dalla conclusione del Contratto hai il diritto di recedere dal Contratto inviando lettera raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni tramite Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni – Viale Fulvio Testi 280 – 20126 Milano, o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 – 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A.. In entrambi i casi poiché l'Aderente non ha pagato alcun premio non è previsto alcun rimborso.

Assicurazione Corpi veicoli terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI

Prodotto: "Suzuki No problem Embedded"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa. L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800 620 546; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it – Email: info@ca-assicurazioni.it; PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all' Albo delle società capogruppo al n. 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all' esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 41,733 milioni di Euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 5,159 milioni di Euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 166,7%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che la garanzia comprende gli Accessori di Serie e non di Serie, se indicati in fattura, fino ad un massimo di €1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.

La Somma Assicurata è pari al valore riportato nella fattura di acquisto del Veicolo fino a:

- 12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi/KM "0";
- 12 mesi dalla data di effetto del contratto per i Veicoli usati.

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che le garanzie di polizza non operano per i danni: (i) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni; (ii) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; (iii) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati; (iv) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; (v) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del Veicolo; (vi) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati; (vii) ad apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente

CAA_AGCVTAszG_DIPAoo_202602



fissati al Veicolo e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione; (viii) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

Franchigie e Scoperti

Per le garanzie Furto e Incendio, in caso di Danno Parziale e riparazione del Veicolo presso la Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina Convenzionata, si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	20%	15%	10%
FRANCHIGIA	Euro 750		

In caso di Danno Totale e riacquisto, invece, non è prevista l'applicazione di alcuno Scoperto o Minimo.

In caso di Danno Parziale senza riparazione o con riparazione del Veicolo eseguita fuori dalla Rete Ufficiale Suzuki, dalle sue carrozzerie autorizzate o dalle Officine Convenzionate, si applicano i seguenti Scoperti e Franchigie:

	ZONA I	ZONA II	ZONA III
SCOPERTO	40%	30%	20%
FRANCHIGIA	Euro 1.500		

In caso di Danno Totale senza riacquisto, si applicheranno i medesimi Minimi e Scoperti.

Periodo di Carenza

Non sono previsti periodi di carenza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti (persone fisiche e persone giuridiche) che acquistano presso i concessionari Suzuki convenzionati con Agos Ducato S.p.A., tramite un finanziamento da quest'ultima erogato per l'acquisto del Veicolo, veicoli di marca Suzuki nuovi o usati con non più di 7 anni dalla data di prima immatricolazione, iscritti al P.R.A. o analogo registro italiano, immatricolati, anche come autocarro, ad uso proprio o privato, e che desiderano proteggere il Veicolo dai rischi differenti da quelli derivanti dalla Responsabilità Civile Auto e conseguenti a Infortunio occorso durante la guida, che possono richiedere spese a carico dell'Aderente/Assicurato.



Quali costi devo sostenere?

Non è previsto alcun costo a carico dell'Aderente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it , pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it , Fax: 02 88 21 83 313. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di divergenza sulla determinazione dell'indennizzo, si potrà ricorrere ad una valutazione collegiale effettuata da tre Periti, nominati dalle parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

CAA_AGCVTAszG.DIPAO_202602

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte sulle assicurazioni relative al contratto sono a carico dell'Aderente e sono applicate sui premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del premio. Le aliquote in vigore - comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge - sono pari al 13,50% per le garanzie Incendio e Furto.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni (www.ca-assicurazioni.it).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.	

SUZUKI NOPROBLEM EMBEDDED

Contratto di Assicurazione Danni Auto Rischi Diversi per Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Edizione febbraio 2026

È un prodotto di:



Distribuito da



Avvertenze

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private, di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato



Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Glossario

pag. 5

B - Presentazione

pag. 9

C - Oggetto del Contratto

Art. 1 Furto E Incendio

pag. 11

Art. 2 Esclusioni - valide per tutte le garanzie

pag. 12

D - Il Contratto dalla A alla Z

Art. 3 Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato

pag. 13

Art. 4 Decorrenza della copertura

pag. 13

Art. 5 Pagamento del prezzo

pag. 13

Art. 6 Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione

pag. 13

Art. 7 Diritto di ripensamento

pag. 14

Art. 8 Risoluzione del Contratto di Assicurazione

pag. 14

Art. 9 Assicurazione presso più assicuratori

pag. 14

Art. 10 Trasferimento della proprietà del veicolo

pag. 14

Art. 11 Appostazione in conto vendita del veicolo

pag. 14

Art. 12 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo assicurato

pag. 14

Art. 13 Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo assicurato

pag. 15

Art. 14 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

pag. 15

Art. 15 Imposte e tasse

pag. 15

Art. 16 Legge applicabile

pag. 15

Art. 17 Foro competente

pag. 15

Art. 18 Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

pag. 15

Art. 19 Forma delle comunicazioni alla Compagnia

pag. 15

Art. 20 Firma Digitale

pag. 15

E - Cosa fare in caso di Sinistro

Art. 21 Denuncia del Sinistro alla Compagnia	pag. 17
Art. 22 Dettagli del Sinistro - per tutte le garanzie	pag. 17
Art. 23 Mediazione	pag. 18
Art. 24 Pagamento dell'Indennizzo	pag. 19
Art. 25 Recupero	pag. 19
Art. 26 Cooperazione	pag. 19

F - Allegato 1

pag. 20

A - Glossario

I termini che nel presente **Contratto** sono indicati con la lettera maiuscola assumono il significato di seguito riportato:

A

Accessori di Serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di Serie

Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di Serie; anche denominati optional, presenti nella fattura originale di acquisto del Veicolo.

Aderente

È il soggetto che ha aderito al Contratto di Assicurazione in modo gratuito e il cui nominativo è riportato nel Modulo di Adesione.

Assicurato

È il soggetto proprietario del Veicolo Assicurato il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; può non coincidere con l'Aderente del Contratto Assicurativo.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate all'Assicurato tramite il Contratto di Assicurazione.

B

Beneficiario

Persona alla quale deve essere pagata la somma prevista dal Contratto di Assicurazione.

C

Centro Convenzionato Compagnia

I centri di riparazione facenti parte delle Officine Convenzionate con la Compagnia.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo.

Codice della Strada

Il Decreto Legislativo 285/1992.

Codice delle Assicurazioni

Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione.

Contraente

Agos Ducato S.p.A. - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano. In qualità di Contraente stipula la polizza in Convenzione per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento per l'acquisto di un veicolo presso uno dei concessionari convenzionati con la Contraente stessa.

Contratto di Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

D**Danni da Effrazione**

Danni diretti compiuti sul Veicolo e derivanti da scasso, rottura, forzatura commessi per ottenere o tentare di ottenere il possesso del Veicolo.

Danno Parziale

Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno Totale

Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del Veicolo al momento del Sinistro.

Degrado d'uso

La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.

Denuncia del Sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento assicurato dal presente Contratto.

E**Esterio**

Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

F**Finanziamento**

Il contratto di finanziamento richiamato nel Modulo di Adesione, stipulato tra l'Aderente e la Contraente e finalizzato all'acquisto del Veicolo.

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato", che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati, e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata e indicata nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'Art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto Parziale

Furto di parti del Veicolo fissate stabilmente ad esso o il danneggiamento di parti del Veicolo causato da tale Furto anche se tentato.

Furto Totale

Furto completo del Veicolo, avvenuto nella sua interezza.

I

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-estendersi e auto-propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

M

Massimale

L'importo massimo convenuto e indicato nel Modulo di Adesione e/o nelle presenti Condizioni di assicurazione fino al quale la Compagnia è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

Minimo

L'importo del danno che rimane in carico all'Assicurato, indipendentemente dall'importo dello Scoperto.

Modulo di Adesione

È il documento che contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e del suo proprietario che certifica i termini dell'adesione dell'Aderente alla Polizza in Convenzione stipulata dal Contraente con la Compagnia.

O

Officine Convenzionate

Le officine convenzionate con la Compagnia e/o con i concessionari della Rete Ufficiale Suzuki.

P

Perdita Totale

Furto Totale senza ritrovamento, Incendio totale e Danni Parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il Valore Commerciale del Veicolo.

Polizza in Convenzione

Il documento negoziale nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali valide per tutti gli Aderenti.

Prezzo

Il costo delle coperture assicurative dovuto dall'Aderente alla Compagnia, altresì definito "Premio".

R

Rapina

Reato previsto dall'Art. 628 Codice penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rete Ufficiale Suzuki

La rete Suzuki della quale fa parte il Concessionario presso cui è stato acquistato il Veicolo Assicurato.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scoperto

Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, indicati nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

T

Terzo

Persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

V

Valore a Nuovo

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo e degli eventuali Accessori di Serie e Accessori non di Serie, come risultante dalla fattura di acquisto.

Valore Commerciale

Il valore (Iva inclusa) del Veicolo e degli eventuali Accessori di Serie, come risultante dalla rivista "Quattroruote Professional", edita da Editoriale Domus, e degli eventuali Accessori non di Serie presenti sulla fattura originale di acquisto del Veicolo. In caso di cessazione della pubblicazione della suddetta rivista, si farà riferimento alla quotazione media di mercato.

Veicolo Assicurato o Veicolo

L'autovettura ad uso proprio, immatricolata anche come autocarro, compresi i relativi Accessori di Serie e gli Accessori non di Serie, come identificata nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente.

Si intendono assicurabili i veicoli nuovi, o usati; in tale ultimo caso fino al compimento del settimo anno di vetustà dalla data di prima immatricolazione (ottantaquattro mesi dalla data di prima immatricolazione). Alcune limitazioni sono meglio indicate nelle Condizioni di Assicurazione al capitolo "Presentazione"). Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'Estero.

B - Presentazione

La presente polizza è dedicata ai clienti di Agos Ducato S.p.A. che acquistano veicoli di marca SUZUKI tramite un finanziamento erogato da Agos Ducato S.p.A.

La stipula della Polizza assicurativa non è obbligatoria per l'erogazione del Finanziamento stesso.

La Polizza è offerta in omaggio all'Aderente e non è previsto alcun costo a suo carico.

VEICOLI ASSICURATI

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- a marca SUZUKI;
- identificato nel Modulo di Adesione e nella Welcome Letter inviata a ciascun Aderente entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Assicurazione;
- nuovo o usato, tuttavia, in tale secondo caso fino al compimento del settimo anno di vetustà, ovvero ottantaquattro mesi, dalla data di prima immatricolazione (vedasi Tabella sottoscrivibilità in calce alla presente sezione);
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- ad uso proprio o privato, eventualmente immatricolato anche come autocarro.

Non sono quindi assicurabili:

- i Veicoli diversi da autovettura o autovettura immatricolata come autocarro;
- i Veicoli non di marca Suzuki;
- i Veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio a breve o lungo termine con o senza conducente;
- Veicoli adibiti ad uso scuola guida;
- i Veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- i Veicoli con valore di acquisto inferiore a € 4.000 e superiore a € 70.000.

Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" se acquistati entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti d'"Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione all'Estero.

COPERTURE PREVISTE

Il presente Contratto assicura i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di Furto e Incendio totale o parziale.

CONDIZIONI DI SOTTOSCRIVIBILITÀ

Per poter validamente aderire al Contratto di Assicurazione è necessario che:

- il Veicolo sia coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto), seppure con copertura sospesa; qualora la Compagnia lo richieda, l'Aderente è tenuto all'invio di un documento comprovante la sussistenza dell'Assicurazione RCA;
- l'Aderente abbia acquistato, tramite la sottoscrizione di un Finanziamento, un Veicolo nuovo, o usato fino al compimento del settimo anno di vetustà (ottantaquattro mesi) dalla data di prima immatricolazione.

La durata del presente Contratto di Assicurazione, sia per i Veicoli nuovi sia per i Veicoli usati, è di anni 3.

Tabella di sottoscrivibilità (durata espressa in anni)

Vetustà Veicolo	Sottoscrivibilità/Durata della polizza
nuovo	3
<1	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	No



Esempio

L'Aderente ha possibilità di sottoscrivere un Contratto di Assicurazione con la seguente durata:

1. Veicolo nuovo: durata massima 3 anni;
2. Veicolo usato: durata massima 3 anni.

Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, nonché dei seguenti Paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

C - Oggetto del Contratto

GARANZIE PRINCIPALI

ART. 1 - FURTO E INCENDIO

Per le esclusioni relative alla garanzia si rimanda all'Art. 2

ART. 1.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da Furto consumato e/o tentato, anche parziale, nonché dalla Rapina del Veicolo, Incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso.

La garanzia Incendio è operante per gli Accessori di Serie e per gli Accessori non di Serie, **purché l'esistenza e il relativo valore siano comprovati da apposita fattura fino ad un massimo di €1.000 per Sinistro e per annualità assicurativa.**

In caso di Sinistro, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel limite della Somma Assicurata, fatta salva la deduzione dello Scoperto e del relativo Minimo eventualmente previsti.

ART. 1.2 - SOMMA ASSICURATA

La Somma Assicurata è pari al valore a Nuovo del Veicolo Assicurato come riportato nella fattura di acquisto fino a:

- **12 mesi dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi/KM "0";**
- **12 mesi dalla data di effetto del contratto per i Veicoli usati.**

In tutti gli altri casi la Somma Assicurata è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Saranno applicati Scoperti e Minimi non indennizzabili come sotto riportati:

IN RETE - Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata				
	Danno Parziale - Riparazione		Danno Totale - riacquisto	
	Scoperto	Minimo	Scoperto	Minimo
Zona 1	20%	€ 750	non è previsto alcuno Scoperto/Minimo	
Zona 2	15%			
Zona 3	10%			

FUORI RETE – Non in Rete Ufficiale Suzuki o le sue carrozzerie autorizzate o presso un'Officina convenzionata				
	Danno Parziale - Riparazione		Danno Totale – Non riacquisto	
	Scoperto	Minimo		Scoperto
Zona 1	40%	€ 1.500	40%	€ 1.500
Zona 2	30%		30%	
Zona 3	20%		20%	

In caso di Incendio con Perdita Totale del Veicolo o di diseconomicità della riparazione del Veicolo, l'ipotesi viene equiparata al Furto Totale del Veicolo.

Le zone territoriali sono riportate nell'Allegato 1.

La concessione della predetta agevolazione è subordinata alla consegna alla Compagnia della fattura di acquisto del Veicolo oggetto di riparazione nonché delle fatture relative alle riparazioni oggetto del Sinistro o della fattura riferita al riacquisto del Veicolo, entro il limite temporale di 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

ART. 2 - ESCLUSIONI - valide per tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Aderente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati;
- d) causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e) consistenti in rigature, segnature, screpolature, scheggiature e danni simili dei cristalli del Veicolo;
- f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;
- g) ad apparecchi audio-fono-visivi e ai navigatori satellitari, non stabilmente fissati al Veicolo, e i danni causati a parti del Veicolo per la loro asportazione;
- h) derivanti da negligente custodia del Veicolo.

D - Il Contratto dalla A alla Z

ART. 3 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE E DELL'ASSICURATO

ART. 3.1 - DICHIARAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'Aderente, e l'Assicurato ove a conoscenza di circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio, hanno l'obbligo di fornire dichiarazioni esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della Compagnia o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della Compagnia, su circostanze rilevanti per la determinazione del Rischio e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della Compagnia a stipulare il Contratto di Assicurazione, l'applicazione di un Prezzo maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del Contratto di Assicurazione, altrimenti possono consentire il recesso della Compagnia.

ART. 3.2 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLE DICHIARAZIONI

L'Aderente deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla Compagnia in caso di mancato adempimento o ritardo.

In particolare, l'Aderente deve comunicare ogni variazione di Rischio (come, ad esempio, il cambio di Residenza o il cambio del Veicolo), entro la prima scadenza annuale del Contratto di Assicurazione successiva alla data della variazione intervenuta.

ART. 3.3 - VARIAZIONI DELLA RESIDENZA E/O DELLA SEDE LEGALE

L'Aderente è sempre tenuto a comunicare eventuali variazioni della Residenza e/o della sede legale del proprietario del Veicolo Assicurato.

ART. 4 - DECORRENZA DELLA COPERTURA

L'Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di Adesione e coincidente con le ore 00.00 del giorno di intestazione del Veicolo sul certificato di proprietà.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREZZO

Il Prezzo è pagato in via unica e integrale al momento della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione tramite l'intermediario Agos Ducato S.p.A..

L'Aderente non deve pagare alcun Prezzo. La copertura è offerta in omaggio dal Contraente, nonché intermediario, Agos Ducato S.p.A., che si impegna a corrispondere il prezzo alla Compagnia in via unica e anticipata alla sottoscrizione del Contratto di Assicurazione

ART. 6 - DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha una durata di 3 anni interi. Non è prevista la clausola di tacito rinnovo del Contratto di Assicurazione e la copertura assicurativa si conclude alla scadenza del periodo contrattuale. Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

ART. 7 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

La Compagnia concede all'Aderente un diritto di ripensamento esercitabile nei 60 giorni successivi alla conclusione del Contratto di Assicurazione, al fine di garantire una maggiore tutela dei diritti del consumatore.

L'Aderente dovrà dare comunicazione scritta della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento, a mezzo di lettera raccomandata A.R., tramite il Contraente, Agos Ducato S.p.A. - Ufficio Assicurazioni - Viale Fulvio Testi 280 - 20126 Milano, o direttamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. presso la sede legale di Corso di Porta Vigentina 9 - 20122 Milano, nel solo caso in cui l'Aderente abbia chiuso i rapporti con Agos Ducato S.p.A..

In considerazione del fatto che le coperture sono offerte in omaggio dal Contraente e che nulla è dovuto dall'Aderente, la Compagnia non rimborserà alcun importo all'Aderente.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento stipulato dall'Aderente con Agos Ducato S.p.A., la Compagnia:

1. continua a fornire le coperture assicurate indicate nel Modulo di Adesione fino alla data di scadenza, o
2. a richiesta dell'Aderente, risolverà il Contratto di Assicurazione. In questo caso nulla è dovuto all'Aderente essendo le coperture offerte in omaggio dal Contraente.

ART. 9 - ASSICURAZIONE PRESSO PIÙ ASSICURATORI

L'Aderente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice civile.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

È obbligo dell'Aderente comunicare immediatamente alla Compagnia il trasferimento di proprietà del Veicolo. In tal caso il Contratto si risolve e nulla è dovuto all'Aderente essendo le coperture offerte in omaggio dal Contraente.

ART. 11 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

Le disposizioni del precedente Art. 10 si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Veicolo.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'Art. 103 del Codice della Strada, l'Aderente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. Si intende equiparata alla distruzione del Veicolo la cessazione della Circolazione prevista e disciplinata dal menzionato Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del Veicolo ed il Veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario) e comprovata da apposita documentazione. Nei predetti casi il contratto si risolve e nulla è dovuto all'Aderente essendo le coperture offerte in omaggio dal Contraente.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:

- i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall'automercato ai sensi dell'Art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003, oppure
- ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del Veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell'Art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003, il contratto si risolve e nulla è dovuto all'Aderente essendo le coperture offerte in omaggio dal Contraente.

ART. 14 - ANTITERRORISMO E SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente Contratto di Assicurazione assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

ART. 15 - IMPOSTE E TASSE

Tutte le imposte e tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione è quello del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o dell'Aderente che siano consumatori.

ART. 18 - OBBLIGHI E DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo raggiunto tra le Parti. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione devono risultare da atto scritto e firmato dalle Parti.

ART. 19 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni fra le Parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla sede legale della Compagnia.

ART. 20 - FIRMA DIGITALE

L'adesione dell'Aderente al contratto può avvenire anche mediante utilizzo della Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l'Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.

Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all'Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all'adesione alle coperture assicurative.

E - Cosa fare in caso di Sinistro

ART. 21 - DENUNCIA DEL SINISTRO ALLA COMPAGNIA

RECAPITI PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO – PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurato, per denunciare o chiedere informazioni sui Sinistri, può telefonare all'Ufficio Gestione Sinistri in funzione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30:

- dall'Italia: **800.620.546** (opzione denuncia Sinistro)
- dall'estero: **39.02.87.31.01.98** (opzione denuncia Sinistro)

e successivamente seguire le istruzioni dell'operatore per l'invio della denuncia in forma scritta:

- fax: **+39.02.88.21.83.333**
- email: **ugs@ca-assicurazioni.it**
- email certificata: **ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it**

ART. 22 - DETTAGLI DEL SINISTRO - PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 22.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA SINISTRO

L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve presentare denuncia alla Compagnia Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, mediante lettera raccomandata o via telematica, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni, fatta eccezione per quelle di prima necessità, prima che i danni siano rilevati dalla Compagnia.

In caso di denuncia telefonica, successivamente a tale denuncia, la stessa deve essere predisposta in forma scritta nel più breve tempo possibile, secondo le istruzioni fornite dall'operatore.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione i dati richiesti e presentare le necessarie documentazioni. La Compagnia, al fine di poter procedere alla definizione del Sinistro, potrà richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata in polizza, che l'Assicurato è tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la Perdita Totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina, Incendio, scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia alla Compagnia. Se il Furto o la Rapina sono avvenuti all'Esterio la denuncia, resa all'Autorità del luogo di accadimento del Sinistro, dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

La mancata produzione sia dei documenti necessari sia di quelli eventualmente richiesti può comportare la decadenza totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

ART. 22.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI

Se il Sinistro causa la Perdita Totale del Veicolo e l'ammontare dell'Indennizzo ai sensi del Contratto di Assicurazione deve essere determinato in base al Valore Commerciale del Veicolo e dei suoi Accessori di Serie al momento del Sinistro, si fa riferimento alla quotazione riportata dalla rivista "Quattroruote Professional". Si considera Perdita Totale anche se l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di seguito indicato, è uguale o superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà della Compagnia di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i Danni Parziali si applica il Degrado sulle parti di ricambio stabilito secondo la seguente tabella, basata sull'età del Veicolo, **salvo differenti indicazioni riportate all'interno delle singole garanzie:**

Età del Veicolo*	Percentuale di deprezzamento
oltre 1 anno	10%
oltre 2 anni	20%
oltre 3 anni	30%
oltre 4 anni	40%
oltre 5 anni	50%
oltre 6 anni	60%

*ad eccezione della valutazione a nuovo fino ad un massimo di 12 mesi come previsto all'Art. 1.

A parziale deroga di quanto sopra riportato, si precisa che, in caso di sostituzione delle parti meccaniche, elettriche, elettroniche, pneumatici, airbag e cinture di sicurezza, il Degrado viene determinato in funzione del rapporto percentuale fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, in base alla quotazione riportata sulla rivista "Quattroruote Professional", ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso se il valore assicurato è inferiore al valore dei beni (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente, come disposto dall'Art. 1907 Codice civile. Se la garanzia è estesa all'Esterio, gli Indennizzi per i danni sopravvenuti verranno liquidati in Italia in euro.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti o, quando una di queste lo richiede, mediante Periti.

ART. 22.3 - NOMINA DEI PERITI

I periti sono nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 22.1;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 23 - MEDIAZIONE

Per qualsiasi controversia inerente al rapporto assicurativo, alla quantificazione del danno subito a seguito di un Sinistro o alla determinazione della responsabilità civile, rimane competente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del Tentativo di Mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Tentativo di Mediazione può svolgersi, con l'assistenza di un avvocato, presso gli organismi di Mediazione, enti pubblici o privati iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di Mediazione dovrà essere inviata, a cura dell'organismo di Mediazione, presso:

- Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 – 20122 Milano, oppure
- l'indirizzo di posta elettronica ca-assicurazioni@legalmail.it ovvero al numero di fax 02 882183333.

ART. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno, previa eventuale ispezione del Veicolo, ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.

In caso di Furto senza ritrovamento, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo se l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, ha prodotto:

- certificato di proprietà e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) con l'annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Veicolo non iscritto al P.R.A.;
- libretto di circolazione se disponibile;
- la serie completa delle chiavi originali in dotazione del Veicolo (comprese quelle di eventuali antifurto).

La Compagnia ha inoltre facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere:

- la procura notarile a vendere a favore della Compagnia solvente per agevolare nel caso di ritrovamento del Veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 25;
- in caso di esistenza di ipoteca o fermo amministrativo sul Veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della vincolataria al pagamento (in difetto l'Indennizzo verrà corrisposto direttamente alla vincolataria);
- il certificato di chiusura istruttoria nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro.

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il pregresso di questo o, se nel caso di Furto o Rapina altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

ART. 25 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza la Compagnia a trattenere il ricavato della vendita di quanto è stato recuperato; se l'Indennizzo sarà stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni contrattuali e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.

ART. 26 - COOPERAZIONE

L'Assicurato dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la Compagnia decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

F - Allegato 1

ZONE TERRITORIALI

ZONA 1 – Province

Tutte le Province delle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

ZONA 2 - Province

Latina, Milano, Roma, Torino.

ZONA 3 - Province

Tutte le altre Regioni e Province.



<http://www.ca-assicurazioni.it>